
Mar 04 Ott, 2011

Comunicazione obbligatoria indirizzo PEC al Registro Imprese entro il 29/11/2011



Le società, sia di persone che di capitali, costituite prima del 29/11/2008, devono, se non hanno ancora provveduto, iscrivere il proprio indirizzo di Posta elettronica Certificata al Registro delle Imprese (così come disposto dall'art. 16, comma 6, del D.L. 185/2008 convertito nella L. 2/2009). Il 29/11/2011 scade il termine di 3 anni previsto per tale adempimento. Se la società possiede già una PEC, prima di eseguire la comunicazione, è opportuno verificare che la stessa sia ancora valida. I soggetti legittimati, o nel caso il loro procuratore, dovranno effettuare la richiesta **esclusivamente per via telematica mediante Comunicazione Unica**, utilizzando il modello ministeriale S2 compilato nel riquadro 5 e soltanto nei campi relativi all'indirizzo PEC. Restano escluse da tale obbligo le imprese individuali e tutte le altre imprese non costituite in forma societaria. **Per la richiesta di iscrizione non sono dovuti diritti di segreteria o imposta di bollo.** Si sottolinea, infine, che il mancato rispetto del termine del 29 novembre comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 2630 del Codice Civile in capo al legale rappresentante dell'impresa.

N.B.: con Circolare del 24 novembre, il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito gli adempimenti cui sono tenute le società soggette a procedure concorsuali. [Clicca per scaricare il documento in formato .pdf](#)

Stampa in PDF

[PDF](#)

Ultima modifica

Mar 04 Ott, 2011